REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/85 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1985

che limita per la campagna di commercializzazione 1985/1986 la concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 ha fissato rispettivamente a 24 872 e a 51 282 tonnellate i quantitativi di duroni e di altre ciliegie dolci e di amarene sciroppati che possono essere ammessi al beneficio dell'aiuto alla produzione ; che occorre stabilire le disposizioni atte a garantire la ripartizione di questi quantitativi globali tra le varie imprese di trasformazione ;

considerando che, a tale scopo, occorre basarsi sui più recenti dati sicuri disponibili in ordine ai quantitativi totali prodotti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1985/1986, la concessione dell'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato :

a) per i duroni e le altre ciliegie dolci sciroppati della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, a 81,07 % ;

b) per le amarene sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, al 70,33 %.

2. Le percentuali di cui al paragrafo 1 si applicano, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna di commercializzazione 1983/1984, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto durante le campagne di commercializzazione 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985.

Per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna di commercializzazione :

a) 1983/1984, le percentuali si applicano alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne 1983/1984 e 1984/1985 ;

b) 1984/1985, le percentuali si applicano al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale campagna.

Il quantitativo totale prodotto durante le campagne di commercializzazione 1984/1985, inteso nel senso voluto da questo paragrafo, corrisponde al quantitativo di ciliegie allo sciroppo ottenute rispettivamente a partire da duroni e altre ciliegie dolci e da amarene le cui quantità sono state comunicate dagli Stati membri e da essi approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.